

Regolamento Organizzazione



Regolamento d'Assemblea

Art. 1 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea Regionale è uno degli organi con cui il livello regionale realizza i suoi compiti, attraverso la partecipazione plenaria di tutti i soci adulti censiti nella regione a norma dell'art. 32 dello Statuto.

Sono considerati censiti anche gli adulti inseriti nelle Comunità Capi attraverso le autorizzazioni che hanno ricevuto l'approvazione da parte della Zona, anche se non risulta ancora effettuato il versamento della quota associativa.

Art. 2 - Registro dell'Assemblea e registrazione dei partecipanti

Un apposito "Registro delle presenze" con l'elenco dei soci adulti censiti, aggiornato ai quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea, è tenuto a cura del Comitato Regionale; su tale registro i soci presenti dovranno apporre la propria firma per la partecipazione all'Assemblea.

La registrazione dei partecipanti all'Assemblea avviene entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

Decorso il termine ultimo per la registrazione, il segretario procederà alla conta dei presenti e quindi alla verifica del raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea.

I dati a cui si fa riferimento per la compilazione del registro e la determinazione dei quorum sono:

- quelli relativi ai censimenti dell'anno scout precedente o alle autorizzazioni dell'anno scout in corso, per le sessioni assembleari tenute entro la data di chiusura del Censimento Base;
- quelli relativi al censimento dell'anno scout in corso, se l'Assemblea è tenuta dal mese di marzo in poi.

Il registro è pubblico. Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione nel corso dell'incontro e ottenerne copia o estratti tramite richiesta scritta alla Segreteria Regionale.

Art. 3 - Osservatori

Possono presenziare all'Assemblea, in qualità d'osservatori:

1. Capi e A.E. censiti in altra Regione scout;
2. Persone non censite nell'Agesci, in rappresentanza d'altre associazioni, gruppi, movimenti, o a titolo personale, dietro invito motivato del Comitato Regionale.

Essi possono intervenire al dibattito avendone fatto richiesta alla Presidenza, ed avendone ottenuto autorizzazione esplicita, in relazione ad ogni singolo

intervento. Tale autorizzazione può essere revocata dalla Presidenza.

Art. 4 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dai Responsabili Regionali con preavviso scritto inviato per posta elettronica agli indirizzi forniti dai gruppi o tramite la stampa associativa.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima la data fissata per l'Assemblea e dovrà contenere: data e luogo di svolgimento, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori.

La convocazione e le successive comunicazioni saranno pubblicate sul sito regionale AGESCI Basilicata.

Qualora ne facciano richiesta al Comitato Regionale congiuntamente i responsabili regionali o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei censiti, è indetta con le stesse forme e modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo un'Assemblea straordinaria oltre alle sessioni ordinarie di cui al successivo art. 4bis.

In caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili regionali, essa è indetta dal componente più anziano di età del Comitato Regionale.

Art. 4bis - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, e precisamente tra novembre o dicembre, per:

1. approvare il Programma Regionale e verificarne l'attuazione, partendo dalle indicazioni prioritarie identificate dal Consiglio Regionale;
2. eleggere, tra i Capi censiti nella Regione, i Responsabili Regionali e gli altri membri del Comitato Regionale;
3. eleggere: un'Incaricata e un Incaricato alla Branca Lupetti/Coccinelle, un'Incaricata e un Incaricato alla Branca Esploratori/Guide, un'Incaricata e un Incaricato alla Branca Rover/Scolte;
4. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali d'intervento partendo anche dai contributi emersi dal livello di Zona;
5. proporre argomenti ed esprimere un parere sull'ordine del giorno del Consiglio generale;
6. approvare i bilanci consuntivo e di previsione della regione;
7. discutere e deliberare su quant'altro inserito all'ordine del giorno.

Qualora il Comitato regionale lo ritenga necessario potrà essere convocata un'Assemblea tra febbraio e aprile, prima della riunione del Consiglio Generale, per:

1. proporre argomenti ed esprimere un parere sull'ordine del giorno del Consiglio Generale;
2. eleggere, tra i Capi censiti nella Regione, i Responsabili Regionali, gli altri membri del Comitato Regionale e gli Incaricati alle Branche qualora non eletti nel corso della precedente sessione o dimissionari;
3. discutere e approvare eventuali variazioni al bilancio preventivo della regione.

L'Assemblea si divide in due sessioni: sessione informativo/consultiva e sessione deliberativa.

Art. 5 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea è predisposto a norma dell'art. 33 dello Statuto.

Prima che sia stata emessa la convocazione dell'Assemblea (vedi art. 4), ogni Co.Ca. ed ogni singolo componente dell'Assemblea, possono far pervenire alla Segreteria Regionale proposte di argomenti da sottoporre all'Assemblea che saranno valutate dal Consiglio Regionale.

Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.

L'inserimento nell'ordine del giorno delle proposte sarà concordato con i proponenti.

Art. 6 - Presidenza e organi assembleari

La Presidenza dell'Assemblea è assunta da uno dei Responsabili Regionali o da ambedue congiuntamente, o da membri dell'Assemblea stessa (a ciò delegati) in caso di impedimento di questi ultimi. Le decisioni procedurali della Presidenza sono definitive.

La Presidenza nomina in apertura dell'Assemblea almeno un segretario per redigere il resoconto, prendendo nota dell'andamento dei lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni e di ogni altro fatto rilevante.

Dietro segnalazione della Presidenza, l'Assemblea nomina più scrutatori (per un massimo di cinque) in numero dispari che curano le operazioni di voto e ne comunicano i risultati alla Presidenza.

I segretari e gli scrutatori sovrintendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese o segreto.

Ciascun componente l'Assemblea può chiedere che una sua dichiarazione sia inserita nel resoconto e successivamente nel verbale per intero.

Art. 7 - Dibattito sull'Ordine del giorno

Nel corso della sessione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dalla Presidenza.

Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione.

La Presidenza ha facoltà di:

1. Revocare la facoltà di parlare qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione;

2. Determinare la durata massima di ogni intervento.

Per esigenza di funzionalità, la Presidenza può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti all'ordine del giorno previo consenso dell'Assemblea.

Essa può, inoltre, proporre all'Assemblea chi debba far parte di commissioni che nel corso dei lavori si rendano necessarie per un più attento esame preliminare della materia, per la stesura di mozioni, o comunque per la redazione di documenti ed atti idonei a facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 8 - Mozioni d'ordine

Per "mozione d'ordine" s'intende una proposta procedurale volta a modificare l'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno. I promotori di mozioni d'ordine possono chiedere la parola alla Presidenza, ed intervenire alla fine dell'intervento eventualmente in corso. Il dibattito sulle mozioni d'ordine è limitato ad un intervento di presentazione della mozione, ad un intervento a favore e ad uno contro.

La mozione è quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.

Art. 9 - Presentazione delle mozioni

Ogni componente dell'Assemblea può presentare mozioni.

Esse sono depositate per iscritto presso la Presidenza entro il termine orario da questa prestabilito.

Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti a un punto posto all'ordine del giorno.

L'improponibilità è stabilita dalla Presidenza, la quale può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i regolamenti associativi, dandone motivazione all'Assemblea.

Art. 10 - Dibattito sulle mozioni

Le mozioni sono poste a dibattito dalla Presidenza, secondo l'ordine che sarà ritenuto più funzionale allo svolgimento dei lavori assembleari. La mozione di approvazione della relazione del Comitato Regionale è votata per ultima.

La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio sia a richiesta di uno o più componenti l'Assemblea, o in seguito a mozione d'ordine.

Qualora sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse sono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.

Il relativo giudizio è rimesso alla Presidenza.

Qualora su di una mozione siano presentati uno o più emendamenti, essa è messa ai voti dapprima nella

forma emendata iniziando, se è il caso, all'emendamento che a giudizio della Presidenza appare di contenuto più radicale.

Se tutti gli emendamenti sono respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originario.

Salvo il promotore per l'eventuale replica al termine del dibattito, nessuno può parlare due volte su una mozione, eccetto che per domande di chiarimento e per mozione d'ordine.

Art. 11 - Raccomandazioni

Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni, e possono riguardare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Esse sono lette all'Assemblea a cura della Presidenza e diventano vincolanti per il Comitato Regionale solo se sono messe ai voti per esplicita richiesta dei promotori ed approvate a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 12 - Quesiti

Ciascun componente l'Assemblea può interpellare i Responsabili Regionali o il Comitato Regionale nel suo complesso, per ottenere, nel corso della sessione, chiarimenti, informazioni, dati o valutazioni su una singola questione non iscritta all'ordine del giorno.

Il quesito sarà reso in forma scritta e depositato presso la Presidenza, che lo presenterà all'Assemblea fra le varie ed eventuali.

Le risposte saranno rese direttamente in Assemblea o pubblicate con gli atti dell'Assemblea.

Ad esse non è ammessa replica, fatta eccezione per una breve dichiarazione di accettazione o di contestazione della risposta da parte del promotore del quesito.

Art. 13 - Verbale dell'Assemblea

Il Comitato Regionale, sulla base del resoconto redatto secondo quanto previsto dall'art. 6, provvede alla successiva redazione del verbale dell'Assemblea che deve indicare il numero di soci presenti, contenere un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni assembleari.

I verbali dell'Assemblea sono riuniti in un apposito volume con indice cronologico, e sono resi pubblici attraverso la stampa associativa e/o il sito internet dell'AGESCI Basilicata.

Art. 14 - Candidature

Le candidature per lo svolgimento del servizio in qualunque struttura associativa possono essere proposte da ogni componente dell'Assemblea, compreso il candidato stesso.

Le candidature possono essere presentate entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea.

L'elenco dei candidati proposti dovrà essere affisso su cartellonistica e/o con videoproiezione al termine della prima ora dell'Assemblea, affinché il Presidente possa

verificare il possesso dei requisiti di eleggibilità di quanti presenti nel suddetto elenco.

Non possono essere eletti capi che non siano stati censiti in alcun gruppo nell'anno precedente (neanche se censiti nei Comitati di Zona o di Regione) e non abbiano conseguito la Nomina a Capo pur se nominati nel nuovo anno associativo Capi Unità o Capi Gruppo.

Art. 15 - Quorum costitutivo e modalità di espressione del voto

L'Assemblea ha potere elettivo e deliberativo; l'Assemblea è valida qualora siano presenti in proprio o per delega un terzo degli aventi diritto.

Qualora non venga raggiunto il quorum costitutivo, i convenuti possono comunque svolgere i lavori limitatamente alla sessione informativo/consultiva e limitatamente alla discussione degli argomenti consultivi, che non comportino alcuna decisione elettiva e/o deliberativa.

Qualora il quorum costitutivo sia stato raggiunto all'inizio dell'Assemblea, la Presidenza all'inizio della sessione deliberativa procederà alla nomina degli scrutatori e istituirà il seggio elettorale presso il quale tutti gli elettori si recheranno per esprimere le proprie preferenze.

Le votazioni sono espresse con simultanea alzata di mano o in altri modi palesi prescelti dalla Presidenza.

Le votazioni riguardanti le persone devono essere prese a scrutinio segreto: in tal caso la votazione avviene indicando su apposite schede il candidato prescelto.

Le schede, prima della votazione, devono essere conteggiate e vidimate dai segretari nominati dall'Assemblea al fine di garantirne l'autenticità e l'esatto numero. Esse devono riportare in maniera chiara la dicitura dell'incarico, il timbro regionale e la data della votazione.

Le linee guida sulla compilazione delle schede da parte degli elettori sono riportate nell'ALLEGATO A al regolamento.

Art. 16 - Quorum deliberativo

All'inizio della sessione deliberativa il Presidente farà l'appello dei presenti così come risultanti dal registro istituito ai sensi dell'art. 2 per verificare che alcuni di essi non abbiano lasciato l'Assemblea; in caso di assenza di alcuni soci l'Assemblea rimane comunque valida e atta a deliberare.

Per le deliberazioni adottate dall'Assemblea è richiesta la metà più uno dei voti degli aventi diritto presenti in proprio o per delega a seguito dell'appello.

La Presidenza, prima della votazione, comunica all'Assemblea il quorum necessario.

Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti alla prima votazione si effettua una seconda votazione tra i due candidati che

alla prima votazione hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Se anche questa dovesse dare esito negativo, il Presidente rinvierà l'elezione all'Assemblea successiva.

Art. 17 - Voto individuale e delega

Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi.

Il componente assente può farsi rappresentare da un altro componente ma nessuno può raccogliere più di una delega.

La delega deve essere consegnata ai segretari entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea ed ha validità per l'intera durata della stessa.

La delega deve essere compilata dal delegante utilizzando il modulo predisposto dalla Presidenza o in carta semplice con formula libera.

Il componente già presente non può farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dall'Assemblea.

Art. 17bis - Dimissioni e revoca del mandato

I soci che hanno ricevuto un mandato elettivo o di nomina, qualora siano impossibilitati a proseguire il proprio incarico, possono presentare al Comitato Regionale le dimissioni dal ruolo ricoperto.

Le stesse dovranno essere trasmesse in forma scritta alla Segreteria Regionale la quale depositerà agli atti la comunicazione ricevuta e provvederà ad informare il Comitato Regionale che valuterà l'opportunità dell'accoglienza delle dimissioni.

Le dimissioni diventeranno efficaci in coincidenza con l'Assemblea Regionale successiva (a norma dell'Art. 18 dello Statuto).

La revoca del mandato degli incarichi elettivi può essere proposta al comitato (a norma dell'Art. 17 dello Statuto) con richiesta scritta e motivata.

La delibera di revoca per gli incaricati al ruolo eletti in Assemblea diventa efficace se viene votata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per gli incaricati non eletti dall'Assemblea, la revoca diventa efficace con la ratifica del Comitato Regionale.

Art. 18 - Deliberazioni assembleari e impugnazioni

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea entrano in vigore con la pubblicazione del verbale che dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi.

Ogni deliberazione Assembleare può essere invalidata se sia stata presa in difformità del regolamento dell'Assemblea, dello Statuto e dei regolamenti associativi.

L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili Regionali entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del verbale.

Il decorrere del termine costituisce accettazione della deliberazione dell'Assemblea, che dichiara di fatto di averla adottata anche in eventuale deroga al regolamento di Assemblea, allo Statuto o ai regolamenti associativi, riservandosi di emendarla successivamente.

L'impugnativa non sospende l'esecuzione finché non intervenga la decisione dei Responsabili Regionali, sentito il Comitato Regionale, i quali sono tenuti a pronunciarsi non oltre quarantacinque giorni dalla presentazione del ricorso.

Il ricorso e la decisione dei Responsabili Regionali sono trasmessi via e-mail agli interessati, ai Responsabili di Zona e ai Capi Gruppo di appartenenza.

Art. 19 - Rimborsi e contributi economici

La partecipazione all'Assemblea prevede un rimborso chilometrico viaggi secondo le indicazioni riportate nel Prospetto Contributi e Rimborsi.

Art. 20 - Modifica al Regolamento d'Assemblea

La modifica approvata dall'Assemblea entra in vigore nella successiva Assemblea.

Art. 21 - Validità del presente Regolamento d'Assemblea

Il presente regolamento rimane valido fino a nuova modifica deliberata secondo quanto previsto dal precedente art. 20.



ALLEGATO A

Linee guida sulla compilazione delle schede di voto

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	ASSEMBLEA REGIONALE – XX DICEMBRE 20XX			
	ELEZIONE INCARICO DI ESEMPIO			
<i>Amedeo</i>	<i>Tigullio</i>	<i>GENI</i>		
NOME	COGNOME	INIZIALI GRUPPO		

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	ASSEMBLEA REGIONALE – XX DICEMBRE 20XX			
	ELEZIONE INCARICO DI ESEMPIO			
<i>Amedeo</i>				
NOME	COGNOME	INIZIALI GRUPPO		

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	ASSEMBLEA REGIONALE – XX DICEMBRE 20XX			
	ELEZIONE INCARICO DI ESEMPIO			
	<i>Tigullio</i>			
NOME	COGNOME	INIZIALI GRUPPO		

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	ASSEMBLEA REGIONALE – XX DICEMBRE 20XX			
	ELEZIONE INCARICO DI ESEMPIO			
<i>Amedeo</i>	<i>Tigullio</i>			
NOME	COGNOME	INIZIALI GRUPPO		

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	ASSEMBLEA REGIONALE – XX DICEMBRE 20XX			
	ELEZIONE INCARICO DI ESEMPIO			
<i>Amedeo</i>	<i>T.</i>	<i>GENI</i>		
NOME	COGNOME	INIZIALI GRUPPO		

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	ASSEMBLEA REGIONALE – XX DICEMBRE 20XX			
	ELEZIONE INCARICO DI ESEMPIO			
<i>Amedeo</i>		<i>GENI</i>		
NOME	COGNOME	INIZIALI GRUPPO		

 <p>REGIONE BASILICATA</p>	ASSEMBLEA REGIONALE – XX DICEMBRE 20XX			
	ELEZIONE INCARICO DI ESEMPIO			
	<i>Tigullio</i>	<i>GENI</i>		
NOME	COGNOME	INIZIALI GRUPPO		

CASO 1
NOME, COGNOME E GRUPPO

VALIDA

CASO 2
SOLO NOME

VALIDA SOLO SE
NON CI SONO ALTRI SOCI ELEGGIBILI CON
LO STESSO NOME TRA I CANDIDATI

CASO 3
SOLO COGNOME

VALIDA SOLO SE
NON CI SONO ALTRI SOCI ELEGGIBILI CON
LO STESSO COGNOME TRA I CANDIDATI

CASO 4
NOME E (INIZ.) COGNOME

VALIDA SOLO SE
NON CI SONO CASI DI OMONIMIA TRA I
CANDIDATI

CASO 5
NOME, INIZ. COGNOME E GRUPPO

VALIDA SOLO SE
NON CI SONO CASI DI OMONIMIA TRA I
CANDIDATI

CASO 6
NOME E GRUPPO

VALIDA SOLO SE
NON CI SONO ALTRI SOCI ELEGGIBILI CON
LO STESSO NOME TRA I CANDIDATI

CASO 7
COGNOME E GRUPPO

VALIDA SOLO SE
NON CI SONO ALTRI SOCI ELEGGIBILI CON
LO STESSO COGNOME TRA I CANDIDATI

